Causa C-316/92

Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato —
Mancata trasposizione di una direttiva»

Relazione del giudice relatore I - 3659
Conclusioni dell'avvocato generale G. Tesauro, presentate il 26 maggio 1993 I - 3662
Sentenza della Corte 29 giugno 1993 I - 3663

Massime della sentenza

Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento non contestato (Trattato CEE, art. 169)

RELAZIONE DEL GIUDICE RELATORE
presentata nella causa C-316/92 *

I — Antefatti

1. La direttiva del Consiglio 9 novembre 1987, 87/540/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322, pag. 20), è stata adottata nell'ambito dell'attuazione di una politica comune dei trasporti. Tale politica comune comprende la realizzazione di un mercato dei trasporti che richiede il coordinamento delle condizioni di accesso alla professione di trasportatore, al fine di favorire la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento.

* Lingua processuale: il tedesco.

2. Ai sensi dell'art. 11 di questa direttiva:

«Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

3. La Commissione, poiché il governo tedesco non l'ha informata dell'esistenza di misure adottate per dare attuazione alla direttiva, gli ha inviato, il 26 settembre 1989, una lettera di messa in mora chiedendogli di presentare le sue osservazioni al riguardo alle condizioni previste all'art. 169 del Trattato.

4. Con comunicazione 24 novembre 1989, il governo tedesco ha risposto che il procedimento legislativo di trasposizione della direttiva è stato avviato, ma ha fatto presente anche che esistono opinioni molto divergenti circa eventuali condizioni di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile. Esso ha chiesto alla Commissione di organizzare su tale punto una concertazione con gli Stati membri interessati.

5. Poiché la Repubblica federale di Germania non contesta che essa avrebbe dovuto adottare misure di trasposizione, la Commissione il 24 luglio 1990 ha emesso un parere motivato in cui si constata che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato. Essa l'ha anche invitata ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi. Sul punto sollevato dal governo tedesco, la Commissione ritiene che un coordinamento della trasposizione tra gli Stati membri, anche se può essere auspicabile, non sia previsto dalla direttiva e non possa in nessun modo giustificare il mancato rispetto del termine di trasposizione.

6. Con lettera 21 settembre 1990 il governo tedesco ha comunicato che l'iter legislativo era sempre in corso.

II — Ricorso e conclusioni delle parti

7. Con atto depositato in cancelleria il 20 luglio 1992 la *Commissione* ha presentato un ricorso in cui conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 87/540/CEE o non comunicando dette misure alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE,

— condannare la Commissione alle spese.

8. La *Repubblica federale di Germania* non ha contestato le conclusioni della Commissione.

9. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale e con il consenso delle parti, ha deciso, ai sensi dell'art. 44 bis del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.

III — Mezzi ed argomenti delle parti

10. La *Commissione* ricorda che gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, e dell'art. 5 del Trattato CEE, a trasporre le disposizioni di una direttiva nel diritto nazionale nel termine stabilito. Nell'art. 11 della direttiva 87/540/CEE, tale termine era stato fissato al 30 giugno 1988. La Commissione ritiene che la convenuta sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di queste disposizioni non adottando le misure necessarie nel termine stabilito.

11. Il *governo tedesco* non contesta il fatto che la direttiva 87/540/CEE non sia stata trasposta nei termini stabiliti. Esso tuttavia fa notare che l'iter legislativo è praticamente arrivato a conclusione.

P. J. G. Kapteyn
giudice relatore